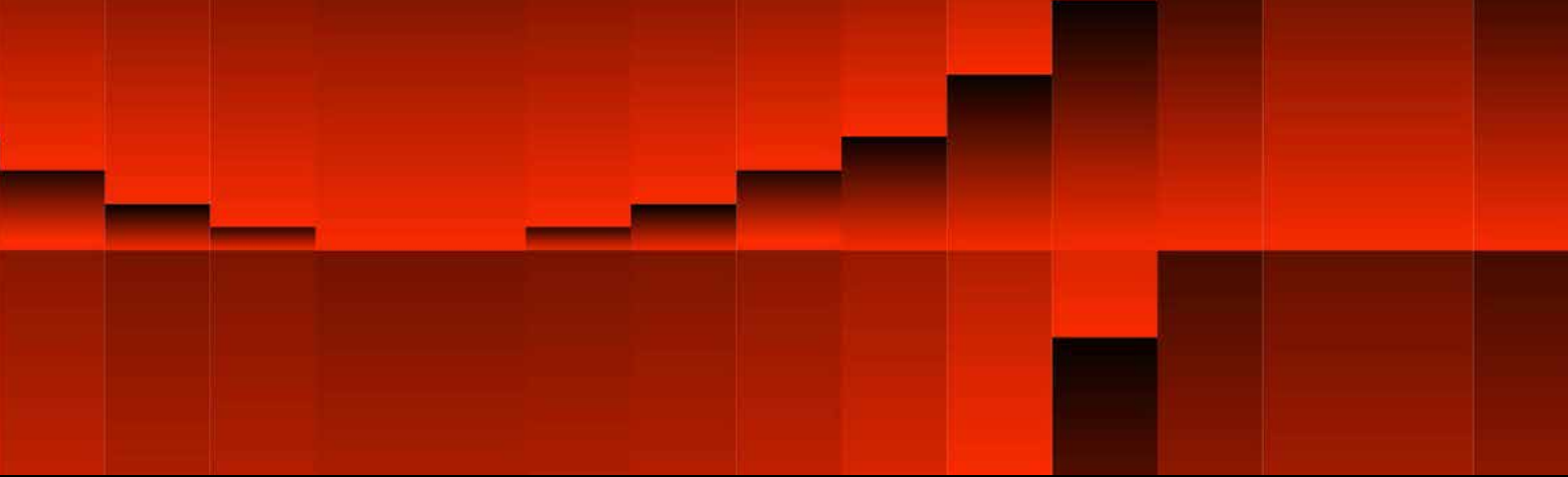




Whistleblowing

Aggiornamento del 30.07.2026

Approvato da Chief Executive Officer – **Luca Barboni**
Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A.

elica

Indice.

1. Obiettivi 02

2. Ambito di Applicazione 03

- 2.1 Destinatari
- 2.2 Oggetto della violazione

3. Principi Generali 05

4. Definizioni 06

5. Riferimenti 07

6. Procedura delle Segnalazioni attraverso il canale interno 08

- 6.1 Ricezione della *Segnalazione*
- 6.2 Classificazione della *Segnalazione*
 - 6.2.1 *Segnalazione* rientrante nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023
 - 6.2.2 *Segnalazione* anonima
 - 6.2.3 *Segnalazione* non rientrante nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023
- 6.3 Gestione delle Segnalazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023
 - 6.3.1 Analisi delle Segnalazioni Ricevute
 - 6.3.2 Investigazione
 - 6.3.3 Valutazione ed Esito Finale
 - 6.3.3 Archiviazione delle Segnalazioni

7. La Segnalazione Ordinaria	13
8. La Segnalazione Esterna	14
9. Divulgazione Pubblica	15
10. Altri canali di Segnalazione	16
11. Tutela del Segnalante e degli eventuali facilitatori nel caso di segnalazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023	17
12. Trattamento dei dati personali	19
13. Ruolo delle organizzazioni sindacali	20

1. Obiettivi.

Scopo del presente documento è normare, in conformità al D. Lgs. 24/2023, le modalità operative per la gestione delle segnalazioni riguardanti presunte violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea di cui si è venuti a conoscenza nel contesto.

La presente Company Procedure regola anche:

- le segnalazioni riguardanti la commissione di reati o di illeciti o di pratiche non conformi a quanto stabilito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da Elica S.p.A.;
- le segnalazioni relative a comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità della Società, in violazione del Codice Etico (paragrafo 6.2.3);
- le segnalazioni anonime (paragrafo 6.2.2).

La presente Company Procedure, in particolare, intende:

- promuovere, una cultura fondata sulla responsabilità e sull'etica;
- consentire alla Società di essere tempestivamente informata su fatti o condotte contrari ai principi etici perseguiti, nonché di individuare e gestire possibili carenze nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- fornire ai destinatari le linee guida per effettuare e gestire le segnalazioni in maniera "responsabile".

Il documento ha, infine, l'obiettivo di garantire che le attività operative siano svolte nel rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e correttezza, in conformità alle normative dell'ordinamento giuridico italiano e dell'Unione Europea, nonché nel rispetto del Codice Etico aziendale e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001.

2. Ambito di Applicazione.

2.1 DESTINATARI

La presente Company Procedure si applica ad Elica S.p.A. ed in particolare, ai lavoratori subordinati a tempo pieno o parziale (inclusi i rapporti a tempo determinato, intermittente, di somministrazione, apprendistato, accessorio) ed ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, ai consulenti, ai volontari, ai tirocinanti (anche non retribuiti) che hanno un rapporto di collaborazione professionale con la Società, nonché ai subappaltatori e fornitori di questa.

Si applica altresì agli azionisti della Società e alle persone che svolgono funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche di fatto.

2.2 OGGETTO DELLA VIOLAZIONE

Le violazioni ("Violazioni") che possono essere segnalate ai sensi della presente procedura di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo di Elica Spa, consistono in:

- 1) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione gestione e controllo dove previsti, che non rientrano nei numeri 2), 3), 4) e 5);
- 2) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: a) appalti pubblici; b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; c) sicurezza e conformità dei prodotti; d) sicurezza dei trasporti; e) tutela dell'ambiente; f) radioprotezione e sicurezza nucleare; g) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; h) salute pubblica; i) protezione dei consumatori; j) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 3) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- 4) atti od omissioni riguardanti il mercato interno comprese le violazioni in materia di concorrenza, aiuti di stato ed in materia di imposta sulle società;
- 5) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati nei precedenti numeri 2), 3) e 4).
- 6) violazioni delle misure restrittive dell'Unione Europea di cui al capo I-bis, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Restano escluse dall'applicazione della presente Company Procedure le segnalazioni sugli argomenti elencati nell'articolo 1 comma 2 del D. Lgs. n. 24/2023, ovvero:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al citato decreto;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali oltre all'applicazione delle disposizioni elencate nell'articolo 1 del D. Lgs. n. 24/2023.

La tutela delle persone segnalanti di cui al precedente punto 2 "Destinatari" (identificati ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 24/2003) si applica, nei limiti specificati nella presente Company Procedure, anche qualora la Segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico rilevante ai sensi del citato decreto (es. rapporto di lavoro subordinato) non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. Principi Generali.

- La Società incoraggia dipendenti, collaboratori e terzi a segnalare circostanze sospette fornendo canali protetti ed accessibili attraverso i quali effettuare le segnalazioni.
- Tutti i dipendenti e collaboratori, indipendentemente dal loro ruolo o mansione, qualora ravvisassero o venissero a conoscenza nel contesto lavorativo, di presunte Violazioni o comunque di comportamenti in contrasto con disposizioni europee o nazionali e che ledono gli interessi pubblici o l'integrità della Società, sono tenuti a segnalare quanto riscontrato tramite le modalità di seguito descritte agli organi di seguito indicati.
- È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi effettui la Segnalazione e nei confronti degli eventuali Facilitatori.
- La presente Company Procedure presume che il Segnalante agisca in buona fede. Il Segnalante che effettua volontariamente una Segnalazione in mala fede, ossia con lo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona e/o alla Società segnalata o di ottenere un beneficio personale, sarà soggetto a provvedimenti disciplinari in relazione alla tipologia contrattuale adottata ed alla relativa disciplina legale o contrattuale applicabile, ivi compresa la denuncia presso le competenti Autorità Giudiziarie.
- Fermi restando gli obblighi di compliance alla normativa sulla protezione dei dati personali (es. Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation "GDPR", D. Lgs. 101/2018), inclusi gli obblighi di Segnalazione all'Autorità Garante e agli interessati in caso di violazione dei propri dati, la massima riservatezza è garantita ai soggetti rispetto ai fatti segnalati ai sensi del D. Lgs. 24/2003, utilizzando, a tal fine, criteri e modalità di comunicazione idonei a tutelare l'identità e l'onorabilità delle persone menzionate nelle Segnalazioni, evitando in ogni caso la comunicazione dei dati acquisiti a terzi estranei al processo di gestione delle Segnalazioni ed assicurando il principio del contraddittorio. La gestione delle Segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati ai fini della privacy è effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.
- All'invio di Segnalazioni contenenti documenti, foto, video e/o registrazioni audio che possono rappresentare una violazione della "privacy", della riservatezza o di altro diritto personale, o che abbiano contenuto diffamatorio o calunnioso, possono conseguire provvedimenti disciplinari e/o di Segnalazione alle autorità competenti.
- Le Segnalazioni devono essere inviate agli organi competenti con le modalità descritte nella presente Company Procedure ed essere adeguatamente documentate ovvero rese con dovizia di particolari e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati al fine di evitare che si possano alimentare denunce infondate o mere doglianze.
- Tutta la documentazione relativa alle segnalazioni ricevute, alle investigazioni e alle decisioni assunte sarà archiviata a cura del Gestore delle Segnalazioni, con accesso limitato.

4. Definizioni.

- **Conflitto di interessi:** qualsiasi situazione nella quale, il soggetto coinvolto nel processo di gestione della Segnalazione, abbia interessi personali e/o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta per lo svolgimento del compito tale da non consentire una valutazione oggettiva della Segnalazione.
- **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D. Lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- **Divulgazione pubblica o «divulgare pubblicamente»:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Qualora la Segnalazione venga contestualmente inviata a più soggetti anche esterni alla Società, il Gestore delle Segnalazioni valuterà se sussistono le condizioni per considerarla come una divulgazione pubblica ai sensi della normativa, eventualmente chiedendo chiarimenti al Segnalante.
- **Facilitatore:** persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata nei limiti previsti dal D. Lgs. 24/2023.
- **Gestore delle Segnalazioni:** soggetto interno al Gruppo dotato di un elevato grado di autonomia e indipendenza organizzativa, adeguatamente formato e competente per la gestione delle segnalazioni, costituito dal Responsabile della funzione Internal Audit, espressamente autorizzato e preposto all'analisi preliminare delle segnalazioni prevenute all'azienda, nonché alla gestione di tutte le informazioni di cui entrerà in possesso. Il Gestore Segnalazioni può coinvolgere altri soggetti tenuti al vincolo della confidenzialità, purché non in conflitto di interessi, ove ve ne sia l'opportunità ai fini investigativi. Nei casi di Segnalazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001, è l'Organismo di Vigilanza.
- **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D. Lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** organismo con funzioni di vigilanza e controllo nominato dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
- **Persona coinvolta o Segnalato:** la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **Portale o Sistema:** luogo informatico nel quale posso essere effettuate e registrate le Segnalazioni;
- **Responsabile dell'Investigazione:** è l'unità responsabile della gestione e dell'esecuzione della fase di investigazione, nominato dal Gestore della Segnalazione. A seguito della conclusione dell'investigazione, avrà il compito di trasmettere l'esito delle attività svolte al Gestore delle Segnalazioni. Tale attività può essere svolta dalla funzione Internal Audit.
- **Segnalante (Whistleblower):** il soggetto che effettua una Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo; Il ruolo del Segnalante è esclusivamente quello di effettuare la Segnalazione senza l'adozione di ulteriori iniziative / azioni correttive;
- **Segnalazione:** la comunicazione scritta od orale riguardante presunte violazioni rispetto alle quali il Segnalante abbia fondati motivi per ritenere che le informazioni in suo possesso siano vere.
- **Seguito:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- **Società:** Elica S.p.A.;
- **Riscontro:** comunicazione alla persona Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;
- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Violazioni:** vedi definizione di cui alla sezione 2.2 della presente Company Procedure.

5. Riferimenti.

- D. Lgs. n. 24/2023, in “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
- In materia di tutela dei dati personali: Reg. UE 2016/679 (GDPR), D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), D. Lgs. n. 51/2018 e Reg. UE 2018/1725;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”);
- Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Delibera ANAC n. 311 del 12/07/2023 s.m.i.
- Linee Guida in materia di Whistleblowing sui canali interni di Segnalazione ANAC delibera n. 478 del 26/11/2025;
- Guida operativa per gli enti privati in materia di Whistleblowing, Confindustria, maggio 2026;
- Codice Etico del Gruppo Elica;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 di Elica SpA;
- GP-11: Whistleblowing Group Policy;
- GP-10: Anticorruption Group Policy;
- Sistema Disciplinare

6. La Segnalazione Interna.

PROCEDURA DELLE SEGNALAZIONI ATTRAVERSO IL CANALE INTERNO

La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, deve essere inviata per mezzo del canale appositamente designato, ovvero il Portale IntegrityLog (<https://elica.integrity.complylog.com/>). Tale comunicazione è definita Segnalazione Interna, come descritto di seguito, di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 24/2023.

6.1 RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Segnalazione in forma scritta mediante Portale dedicato

Le Segnalazioni scritte sono quelle inviate per mezzo del portale dedicato "IntegrityLog" accessibile dal Sito Corporate di Gruppo, anche mediante cellulare utilizzando il QR code o il link specifico (<https://elica.integrity.complylog.com/>). Il Portale prevede la compilazione dei dati personali del Segnalante (a meno che lo stesso non voglia rimanere anonimo), la società cui si riferisce nella Segnalazione, la descrizione dell'oggetto della Segnalazione nonché l'inserimento di tutte le informazioni specifiche sul caso oggetto di Segnalazione, anche allegando eventuali file (ad esempio foto, video, ecc.).

Il Portale, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 24/2023 garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Per effettuare la Segnalazione, il Segnalante può farsi assistere da un facilitatore, al quale saranno assicurate le tutele di cui al D. Lgs. n. 24/2023.

Il Segnalante, una volta inviata la Segnalazione, riceve un codice da utilizzare per seguire l'iter di esame del caso da lui inviato e per interagire, mediante un sistema di messaggistica, con il Responsabile della Segnalazione.

Segnalazione in forma orale

Attraverso tale portale è possibile inviare segnalazioni in forma orale (registrazione di messaggi vocali), utilizzando l'apposita funzione di registrazione vocale.

Nel caso di cui il Segnalante opti per un incontro diretto con il gestore della Segnalazione, previo parere favorevole del Segnalante, la stessa potrà essere registrata su idonei supporti funzionali al caricamento sul Portale ai fini di una corretta archiviazione. La registrazione sul supporto verrà quindi cancellata in presenza. In alternativa, previo parere favorevole del Segnalante, potrà essere redatto un verbale dettagliato e sottoscritto dalle parti. In ogni caso, si procederà ad una protocollazione dell'accaduto tramite il portale cui andranno allegati eventuali ulteriori documenti audio/video predisposti.

6.2

CLASSIFICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

La rilevanza della Segnalazione pervenuta verrà valutata dal Gestore delle Segnalazioni, che distinguerà tra i seguenti casi:

6.2.1

SEGNALAZIONE RIENTRANTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 24/2023

Le segnalazioni sono per propria natura rilevanti se presentano i presupposti oggettivi e soggettivi di cui al D. Lgs. 24/2023. Per essere valutate e ritenute idonee all'analisi, le Segnalazioni contengono almeno i seguenti elementi essenziali:

- circostanza di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto di Segnalazione, dettagli relativi alle notizie circostanziali oggetto di Segnalazione e, se presenti, le modalità attraverso cui il Segnalante è venuto a conoscenza del fatto;
- generalità o altri elementi che consentono di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

La Segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 viene gestita secondo quanto previsto nella successiva sezione 6.3.

Nel caso in cui la Segnalazione documenti violazioni di legge verrà portata altresì all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale a seguito della conclusione del processo istruttorio ed in assenza di conflitto di interessi, salvo l'obbligo di procedere con una tempestiva informativa in conformità agli obblighi di legge.

6.2.2

SEGNALAZIONE ANONIMA

Qualora il Segnalante decida di non rivelare la propria identità, potrà avvalersi della apposita funzionalità presente sul Portale.

La Segnalazione anonima rientrante nell'ambito di applicazione del d.lgs. 24/2023, salva la previsione di cui all'art. 16 comma 4, del d.lgs. 24/2023, puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione (come meglio specificato nella sezione 6.2.1) è trattata come Segnalazione rientrante nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023.

La Segnalazione effettuata utilizzando nickname è equiparata alla Segnalazione anonima.

La Segnalazione anonima che non contenga gli elementi essenziali di cui alla sezione 6.2.1 viene archiviata a cura del Gestore delle Segnalazioni.

Qualora una Segnalazione anonima pur essendo puntuale, circostanziata e supportata da idonea documentazione (come meglio specificato nella sezione 6.2.1), non rientri nell'ambito di applicazione del d.lgs. 24/2023, il Gestore delle Segnalazioni, ove ritenga di non procedere all'archiviazione, provvede a gestirla alla stregua di una Segnalazione Ordinaria.

6.2.3

SEGNALAZIONE NON RIENTRANTE NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS. 24/2023

Qualora la Segnalazione pervenuta non sia effettuata in conformità alle previsioni del D. Lgs. n. 24/2023 e della presente Company Procedure o non ricada nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023, purché contenga almeno gli elementi essenziali identificati nella sezione 6.2.1, verrà trattata alla stregua di una Segnalazione ordinaria.

Le segnalazioni relative a violazioni dei principi del Codice Etico verranno trattate come segnalazioni ordinarie, salvo non ricadano nell'ambito di applicazione oggettivo del D. Lgs. 24/2023.

6.3

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Il Gestore delle Segnalazioni è tenuto, entro sette giorni dall'avvenuta ricezione della Segnalazione, a dare avviso di ricevimento al Segnalante.

Il Gestore delle Segnalazioni dà Seguito in modo diligente alla Segnalazione valutando la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate. Più specificamente, procede ad un'analisi di merito delle Segnalazioni ricevute effettuando un primo screening e rilevando, laddove possibile da subito, quelle palesemente infondate, diffamatorie, calunniose e/o ingiuriose. In tali casi, il Gestore delle Segnalazioni valuta l'archiviazione della posizione e la richiesta di eventuali sanzioni a carico del Segnalante. Per le Segnalazioni non circostanziate, il Gestore delle Segnalazioni richiede, laddove possibile, ulteriori informazioni al Segnalante, mantenendo, ove necessario, un'interlocuzione con questo. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la Segnalazione e ad avviare l'eventuale indagine, questa viene archiviata.

6.3.1

ANALISI DELLE SEGNALAZIONI RICEVUTE

Nei casi in cui la Segnalazione sia rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001, il Gestore delle Segnalazioni la trasmette all'Organismo di Vigilanza. In tali casi, il Gestore delle Segnalazioni ne darà comunicazione al Segnalante, chiudendo la Segnalazione. Sarà l'Organismo di Vigilanza ad occuparsi dei passaggi successivi.

Nei casi in cui la Segnalazione non sia rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ma venga valutata come fondata, il Gestore delle Segnalazioni può procedere come Responsabile dell'Investigazione o nominare un diverso Responsabile dell'Investigazione (previa verifica dell'assenza di conflitto di interessi, e delle adeguate capacità professionali di questo).

Nel caso di nomina di diverso Responsabile dell'Investigazione rispetto al Gestore della Segnalazione, quest'ultimo fornirà tutte le informazioni necessarie ai fini dell'esecuzione delle indagini (fatta salva la tutela dell'identità del Segnalante, degli eventuali Facilitatori e della riservatezza nei limiti previsti dalla regolamentazione applicabile). L'incarico potrà essere affidato anche a soggetti esterni.

In casi di particolare sospetta gravità, il Gestore della Segnalazione può sottoporre alle funzioni preposte la possibilità di adottare misure cautelative nei confronti dei soggetti potenzialmente coinvolti (quali a titolo esemplificativo: la temporanea sospensione dagli incarichi ovvero la temporanea revoca dei poteri attribuiti). Tale valutazione deve essere svolta nel rispetto di ragionevoli criteri di proporzionalità tra l'oggetto dell'indagine, la relativa possibile gravità ed i prevedibili impatti collaterali derivanti da tali provvedimenti.

Qualora il Segnalante (o l'eventuale Facilitatore) ritenga di essere stato vittima di ritorsione per aver riportato un illecito ai sensi della presente Company Procedure o abbia timore o buone ragioni per ritenere di essere esposto ad un rischio di ritorsione qualora denunciasse un comportamento illecito, avrà diritto di richiedere al Gestore delle Segnalazioni che vengano adottate misure di tutela nei suoi confronti.

Qualora un soggetto coinvolto nella gestione delle Segnalazioni (incluso il Gestore delle Segnalazioni) sia in conflitto di interessi rispetto all'oggetto dell'investigazione, sarà escluso dalla gestione della stessa. A tal proposito, se il conflitto di interessi riguarda il Gestore delle Segnalazioni, egli sarà tenuto a comunicarlo all'organo amministrativo il quale dovrà valutare la circostanza ed eventualmente affidare l'incarico al sostituto designato, ovvero l'Organismo di Vigilanza di Elica spa nella sola componente esterna, rappresentata dal dott. Paolo Massinissa Magini e dal dott. Marco Cruciani.

6.3.2

INVESTIGAZIONE

L'investigazione è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle Segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione. Il processo di investigazione ha lo scopo principale di confermare la veridicità delle informazioni sottoposte ad indagine, fornendo una descrizione puntuale dei fatti accertati, attraverso procedure di audit e tecniche investigative obiettive.

Il Responsabile dell'Investigazione, coordinandosi con il Gestore delle Segnalazioni, nello svolgimento dell'investigazione può interrompere in ogni momento l'investigazione nel caso in cui venga rilevata l'infondatezza della Segnalazione.

L'accesso a determinate informazioni (e.g.: documenti ed e-mail), ancorché archiviate in dotazioni di proprietà dell'azienda (e.g.: pc, telefoni aziendali e hard-disk esterni), può essere consentito in alcuni ambiti e, al tempo stesso, ritenuto una violazione della privacy in altri contesti. Per questo motivo, il Responsabile dell'Investigazione si deve confrontare in via preliminare con il Gestore delle Segnalazioni per la valutazione dei vari casi, coinvolgendo, ove necessario o opportuno, il Data Protection Officer.

Tutti i dipendenti sono tenuti a fornire il loro supporto al Responsabile dell'Investigazione nello svolgimento dell'investigazione ed a mantenere la confidenzialità.

Entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni fornisce "riscontro" - cioè dà comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che è stato dato o si intende dare alla Segnalazione.

6.3.3 VALUTAZIONE ED ESITO FINALE

Rispetto ad ogni investigazione effettuata, il Responsabile dell'Investigazione è tenuto a predisporre un report finale contenente:

- i fatti accertati;
- le evidenze raccolte;
- le cause e le carenze rilevate che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

Tale report viene trasmesso a cura del Responsabile dell'Investigazione al Gestore delle Segnalazioni.

Nel caso in cui il Responsabile dell'Investigazione abbia riscontrato l'infondatezza o la non procedibilità della Segnalazione classifica la stessa come "da archiviare"; il Gestore delle Segnalazioni, valutato l'esito delle indagini, dispone l'archiviazione della Segnalazione o richiede ulteriori approfondimenti, se del caso, nominando un nuovo Responsabile dell'Investigazione.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti fondata, il Gestore delle Segnalazioni trasferisce il report al soggetto che ha potere di decidere in merito, tenendo conto delle procure e dei ruoli ricoperti all'interno dell'azienda e della presenza di potenziali Conflitti di interesse, affinché vengano intraprese le dovute azioni mitigative e/o correttive. Il soggetto identificato è tenuto a segnalare eventuali Conflitti di interesse. Le azioni mitigative e/o correttive, in relazione alla gravità dei fatti accertati, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- modifica delle procedure aziendali;
- modifica di strutture organizzative, processi e/o strumenti aziendali a loro supporto;
- restituzione o richiesta di restituzione di ogni eventuale beneficio improprio;
- azioni disciplinari verso i dipendenti coinvolti rispetto all'illecito accertato;
- azioni verso i terzi (es. risoluzione di contratti, accordi di partnership, ecc...)

In ogni caso, l'indagine non potrà essere conclusa sulla base della procedura descritta senza che il soggetto coinvolto nell'indagine abbia avuto la possibilità di esercitare il proprio diritto di replica e di difesa (principio del contraddittorio). A tale proposito il segnalato ha diritto di essere informato dell'investigazione in corso a suo carico dal Gestore delle Segnalazioni al più tardi conclusa la fase di investigazione e ricevuto il report finale da parte del Responsabile dell'investigazione con esito diverso da "archiviare".

Al termine della procedura, verrà informato il Segnalante e la Segnalazione verrà chiusa.

Nel caso in cui sui fatti segnalati siano in corso indagini da parte di pubbliche autorità (ad esempio, autorità giudiziarie o authority di vigilanza e controllo) o per i quali si renda opportuno dare informativa alle suddette autorità, il Gestore delle Segnalazioni coinvolge le funzioni aziendali preposte affinché siano assunte le necessarie iniziative. In tutti i casi in cui, relativamente ai fatti oggetto di Segnalazione sia in corso un'azione giudiziaria ovvero una procedura amministrativa sulla base della normativa vigente nel paese in cui i fatti sono accaduti, il Responsabile dell'investigazione non potrà procedere ad ulteriori azioni, ma dovrà attenersi all'esito della vicenda nelle sedi competenti.

6.3.4 RISCONTRO AL SEGNALANTE

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, il Gestore della Segnalazione è tenuto a fornire al Segnalante, entro 3 mesi dall'avviso di ricezione della Segnalazione quanto segue:

- Archiviazione della Segnalazione, con relativa motivazione;
- Analisi sulla fondatezza della Segnalazione, ovvero i) accertamento del “fumus” di fondatezza della Segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti; ii) in caso di non fondatezza si trasmetterà la sola conclusione della fase e l'archiviazione;
- Aggiornamento sullo stato delle attività, qualora l'indagine richieda più tempo per il suo corretto completamento, cui seguiranno successive comunicazioni.

6.3.5 ARCHIVIAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Al fine di garantire la gestione sistematica e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività di accertamento, tutta la documentazione relativa viene archiviata sul Portale, a cura del Gestore delle Segnalazioni, con modalità che ne assicurino la sicurezza e riservatezza, attraverso la limitazione di accesso ai soli soggetti menzionati nella presente Company Procedure, sulla base della cd. “need to know basis”. Il Portale traccia tutti i log di accesso.

La cancellazione dei dati avverrà una volta terminato il tempo strettamente necessario al loro trattamento, ed in ogni caso non oltre i 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.

7. La Segnalazione Ordinaria.

La comunicazione pervenuta tramite il canale di Segnalazione interna e non rientrante nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 è definita Segnalazione Ordinaria.

Se la Segnalazione ordinaria presenta gli elementi essenziali di cui all'art. 6.2.3 della presente Company Procedure ed evidenzia irregolarità, comportamenti, atti o omissioni in violazione di principi o procedure adottate dalla Società, il Gestore delle Segnalazioni procede a trasmettere la Segnalazione alla funzione interna competente affinché verifichi l'accaduto e disponga le conseguenti misure.

Della trasmissione della Segnalazione alla funzione interna competente viene data informativa al Segnalante.

Allo stesso modo viene data informativa al Segnalante della archiviazione della Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni supervisionerà la gestione della Segnalazione e svolgerà dei follow-up per verificare che le funzioni interne competenti diano seguito alle attività opportune per prevenire condotte irregolari e garantire l'efficacia del sistema di prevenzione dei rischi.

Le tutele riconosciute al Segnalante, ai Facilitatori e agli altri soggetti indicati all'art. 3 punto 5 del D. Lgs. 24/2023 ai sensi del medesimo decreto non si applicano nei casi di Segnalazione ordinaria.

8. La Segnalazione Esterna.

La comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di Segnalazione esterna (ANAC), di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 24/2023, è definita Segnalazione Esterna.

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna ai sensi della presente Company Procedure, ma la procedura si è rivelata non conforme a quanto previsto dalla normativa;
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa

Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In ottemperanza all'art. 7 del d.lgs. n. 24/2023 l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha attivato un apposito canale di Segnalazione esterna per le materie rilevanti ai sensi del citato decreto. Le informazioni e istruzioni rilevanti in merito alle segnalazioni esterne gestite da ANAC sono reperibili sul sito dell'autorità stessa. La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso da ANAC deve essere trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante.

Per maggiori dettagli sull'argomento si rinvia alla Delibera ANAC n. 311 del 12/07/2023 s.m.i..

9. Divulgazione Pubblica.

Il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 24/2023 solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna con le modalità previste dal d.lgs. n. 24/2023 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal medesimo decreto in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

10. Altri canali di Segnalazione.

La Segnalazione inviata tramite un canale diverso da quelli sopra menzionati verrà considerata come una Segnalazione trasmessa ad un soggetto non competente. Allo stesso modo verrà considerata come Segnalazione trasmessa ad un soggetto non competente quella che non rispetti l'ordine di attivazione dei vari canali.

Chiunque riceva una Segnalazione tramite canale diverso da quelli sopra previsti, se tale Segnalazione rientra

nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 24/2023 o se il Segnalante abbia dichiarato espressamente di voler beneficiare delle tutele previste dalla citata normativa, provvederà a trasmetterla, entro 7 giorni dalla ricezione, tramite il canale autorizzato dandone avviso al Segnalante. Chi trasmette la Segnalazione riceverà le tutele previste per il Facilitatore.

11. Tutela del Segnalante e degli eventuali facilitatori ai sensi del D. Lgs 24/2023

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare Seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dar Seguito alla Segnalazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo tale tutela non è garantita nei casi in cui:

- la Segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. Segnalazione in "mala fede") e si configuri quindi una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, obblighi derivanti da data breach, ecc.);

- nella Segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la Segnalazione all'Autorità Giudiziaria (ad es. reati di terrorismo, spionaggio, attentati ecc., vedasi artt. 333, 364, 709 c.p.).

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

Ai sensi della presente procedura e nei limiti di cui al D. Lgs. 24/2023, non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetto sulle condizioni di lavoro per motivi collegati alla denuncia né per chi segnala i presunti illeciti e per i Facilitatori, né per chi collabora alle attività di riscontro sulla fondatezza della Segnalazione.

Tra le ritorsioni si annoverano:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) il demansionamento o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostacolo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
 - m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
 - n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
 - o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- Si applica in quanto compatibile l'art. 20 ("Limitazioni della Responsabilità") del D. Lgs. 24/2023.

Le misure di protezione garantite al Segnalante si estendono ai Facilitatori, alle persone coinvolte nella Segnalazione, alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate a questo da uno stabile legame affettivo o di parentela, ai colleghi di lavoro del Segnalante e che hanno con detta persona un rapporto abituale e ricorrente, agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante, nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023.

12. Trattamento dati personali.

Elica S.p.A. tratta i dati personali connessi alla gestione delle segnalazioni in qualità di titolare del trattamento nel rispetto della normativa in materia di privacy, incluso il Regolamento 2016/679 (UE) (di seguito, "GDPR"), e conformemente all'informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR accessibile nella sezione dedicata della piattaforma adottata da Elica S.p.A., oltreché allegata alla procedura stessa.

I dati personali che manifestamente non sono utili alla gestione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Il Gestore della Segnalazione è espressamente autorizzato a trattare i dati personali contenuti nelle segnalazioni ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR dell'articolo 2-quaterdecies del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii (di seguito, "Codice Privacy").

I soggetti terzi coinvolti, il Segnalante e tutti i soggetti interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR, come indicato nella predetta informativa.

Ai sensi dell'art. 2-undecies del Codice Privacy, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante.

In tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitati per il tramite del Garante (con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy), il quale informa l'interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

Per tale ragione, i soggetti a qualsiasi titolo operanti nell'organizzazione di Elica S.p.A. sono consapevoli che l'art. 15, comma 1, lettera g) del GDPR non trova applicazione con riguardo all'identità del Segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa delle persone coinvolte nella segnalazione. Inoltre, gli eventuali soggetti terzi che erogano servizi funzionali alla gestione e manutenzione della piattaforma sono stati designati quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Elica S.p.A. ha individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dal trattamento dei dati personali necessario per la gestione delle segnalazioni di illeciti e discriminazioni di genere, sulla base di una

13. Ruolo delle organizzazioni sindacali.

La presente Company Procedure e le relative proposte di modifica vengono inviate alle o messe a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali almeno 5 giorni prima della relativa approvazione.

elica.com

elica